




**COMUNE DI PISOGNE**  
PROVINCIA DI BRESCIA



# NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CAPANNI DI CACCIA SU PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISOGNE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2020

**NUOVO REGOLAMENTO**  
**PER L'ASSEGNAZIONE DEI CAPANNI DI CACCIA**  
**SU PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PISOGNE**

1. Il canone di affitto delle aree comunali destinate all'esercizio venatorio è di:

- a) **Euro 150** annui per il rinnovo di **appostamenti fissi esistenti**;
- b) **Euro 150** annui per gli appostamenti fissi di **nuova autorizzazione**.

2.

- a) Il **concessionario dovrà servirsi del capanno esclusivamente durante il periodo di caccia** previsto dal calendario venatorio e comunque non oltre il periodo compreso dal 1 settembre al 31 gennaio dell'anno successivo. È ammessa la sola preparazione del sito dal 1 agosto.
- b) **È vietata ogni forma di sub-affitto** del capanno e la mancata osservanza di tale prescrizione, **così come la continuità nell'uso ingiustificato** dell'appostamento fisso da parte di persone diverse dal concessionario, sono causa di immediata risoluzione della concessione.
- c) Il **subentro nel diritto di concessione** del capanno è sempre **ammesso tra parenti** in linea diretta e collaterale, **fino al quarto grado**, previa domanda e autorizzazione da parte dell'Ente.
- d) La concessione avrà **durata decennale**, dalla data di rilascio della stessa, **rinnovabile per altri dieci anni** previo richiesta scritta del concessionario.
- e) Nel caso in cui il concessionario ritenga di **rinunciare alla propria concessione**, esso è tenuto a far pervenire la **comunicazione scritta all'ufficio Protocollo del Comune entro il 31 marzo**. L'elenco delle rinunce pervenute e quindi degli appostamenti liberi viene reso pubblico dall'Ente anche tramite comunicazione alle Associazioni Venatorie Locali.
- f) **Tutte le richieste di assegnazione dei capanni, nuove o subentro**, devono esser presentate all'ufficio Protocollo comunale **entro il 15 giugno, in carta semplice**. Le concessioni e/o richieste presentate **oltre il 15 giugno** verranno **valutate nell'anno successivo**.
- g) Le **concessioni verranno aggiudicate entro il 30 giugno** e, nel caso di eventuali domande multiple per lo stesso capanno, questo verrà aggiudicato secondo il **criterio del sorteggio per i residenti del Comune di Pisogne**.
- h) **Gli appostamenti non assegnati e/o non richiesti dai residenti** del Comune di Pisogne verranno concessi a chiunque ne faccia richiesta mediante il principio della **migliore offerta economica**, presentata in busta chiusa agli uffici comunali, con il prezzo base di offerta pari al canone di affitto di cui al punto 1. L'importo dell'offerta di assegnazione ai non residenti dovrà essere mantenuto negli anni per tutta la durata della concessione.

3. L'assegnazione sarà comunicata dall'Ente agli interessati entro il 15 luglio, per consentire i normali lavori di manutenzione del sito, ammessi a partire dal 1 agosto.
4. Il Comune cede in concessione esclusivamente l'area interessata all'esercizio dell'attività venatoria, fino a rinuncia del titolare della concessione o revoca della stessa, con il **divieto assoluto di recintarla con filo spinato, rete metallica o qualsiasi altro impedimento**. Il titolare della concessione, al termine dell'autorizzazione, dovrà procedere alla rimozione del capanno e al ripristino dei luoghi.
5. **È autorizzata la pulizia e la manutenzione del bosco e sottobosco** nell'area interessata all'esercizio dell'attività venatoria; mentre **è assolutamente vietato il taglio di piante di alto fusto** senza la prescritta e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
6. **Il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni** da esso causati alla vegetazione ed alle piante nell'ambito dell'area usata per l'esercizio dell'attività venatoria.
7. L'Amministrazione Comunale potrà concedere l'installazione di nuovi appostamenti fissi solo dopo aver effettuato i **dovuti accertamenti tramite la Guardia Boschiva** comunale e/o l'Ente preposto alla gestione del patrimonio boschivo.
8. **È assolutamente vietato portare modifiche strutturali all'appostamento fisso** senza le prescritte autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
9. Il concessionario dovrà provvedere al **versamento del canone di rinnovo annuale entro il 30 settembre**. L'Ente Comunale dal 1 ottobre provvederà al sollecito del pagamento con **incremento del 40% del canone stesso entro il 31 dicembre**. **Il mancato pagamento entro il 31/12 vale come rinuncia e decadenza del diritto di concessione**.
10. Resta comunque inteso che **è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare la concessione** in conseguenza a:
  - emanazione di disposizioni per il divieto all'esercizio della caccia da appostamenti fissi e/o da costituzione di zone di divieto;
  - perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività venatoria in appostamento fisso;
  - mancata esistenza di licenza valida e/o versamenti al comprensorio, tassa regionale per appostamento fisso e tesserino regionale;
  - mancata osservanza del presente regolamento.
11. Gli introiti derivanti dai versamenti annuali saranno utilizzati per interventi di miglioramento ambientale sul territorio, attività didattiche in materia faunistica e manutenzione di sentieri e strade VASP esistenti.
12. **Norma transitoria:** dal terzo anno in poi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il concessionario residente è tenuto al pagamento della quota di canone di importo pari a quello previsto dall'art. 1.